

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare n. 8  
27.09.2021**

**Oggetto:** Obbligo di “Green Pass” in ambito lavorativo.

Con il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 è stato esteso l’obbligo di possedere ed esibire la *certificazione verde COVID-19* (c.d. “**Green Pass**”) alla generalità dei lavoratori pubblici e privati, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative ed economiche.

## Obbligo di possedere ed esibire il *Green Pass*

---

L’obbligo di possedere ed esibire la **certificazione verde** Covid-19 si riferisce ad una delle seguenti certificazioni comprovanti:

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (*green pass* valido per **12 mesi**);
- b) la guarigione dall’infezione da SARS-Cov-2 (*green pass* valido per **6 mesi**);
- c) l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (*green pass* valido per **48 ore**).

Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) cessano di avere validità in caso di contrazione del virus.

## Ambito applicativo

---

Tale obbligo, che non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, è stato disposto in **ambito lavorativo**:

- **nel SETTORE PRIVATO:**

a carico di chiunque svolge, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel settore privato. La norma ha una portata generale che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore. Quindi **chiunque** svolga attività lavorativa nel proprio ambiente di lavoro deve essere munito di certificazione e deve essere controllato dal responsabile (datore di lavoro o altra figura a ciò delegata).

- **nel SETTORE PUBBLICO:**

a carico del personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

## Durata temporale

---

L'obbligo del **green pass** per l'accesso ai luoghi di lavoro si applica **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.

## Obblighi del datore di lavoro

---

Ogni datore di lavoro è tenuto a **verificare il possesso del green pass** da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che, per svolgere la loro attività lavorativa, debbano accedere sul luogo di lavoro.

Inoltre, **entro il 15.10.2021**, i datori di lavoro dovranno:

1. **definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
2. **individuare con atto formale il soggetto deputato a tale controllo** (nomina scritta).

Il controllo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021 che regola la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria, che consente unicamente di controllare l'**autenticità**, la **validità**, e l'**integrità** della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

La certificazione verde Covid-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà avvenire tramite l'applicazione **VerificaC19** (è una *app* sviluppata dal Ministero della Salute). Questa App (scaricabile da *APPSTORE* in un dispositivo telefonico o altro) potrà effettuare la verifica anche offline.

## Conseguenze del mancato possesso del Green Pass

---

La norma in esame dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata **NON** sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

### **IMPRESSE CON MENO DI 15 DIPENDENTI**

Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, **dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata**, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31.12.2021. In tal caso, il dipendente sospeso per la durata del contratto di sostituzione, non può rientrare prima della fine del rapporto a termine instaurato con il sostituto del dipendente stesso.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

Decorsa la scadenza del termine del contratto di sostituzione, tornano ad applicarsi le regole generali in materia di sostituzione del lavoratore assente comune a tutte le aziende indipendentemente dalle dimensioni (applicazione dell'assenza ingiustificata).

**N.B.!** Non è possibile sanzionare disciplinarmente il dipendente che risulti assente per il mancato possesso del *green pass*.

## Sanzioni

---

### **PER IL DATORE DI LAVORO**

Il decreto sanziona i datori di lavoro che omettono di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l'organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l'applicazione dell'art. 4 co. 1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020 convertito, che dispone:

salvo che il fatto costituisca **reato**, si applica una **sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro**. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è **raddoppiata**.

### **PER I LAVORATORI**

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021, sarà punibile con:

- una **sanzione amministrativa da 600,00 e 1.500,00 euro**, comminabile dal Prefetto. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è **raddoppiata**;
- una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.

## Linee guida su controlli e sicurezza

---

Ad oggi non sono ancora state pubblicate le linee guida del Governo per l'omogenea definizione delle modalità organizzative.

Si ritiene comunque consigliabile, considerando il termine del 15 ottobre 2021, che i datori di lavoro si attivino quanto prima, con l'assistenza di chi si occupa della **sicurezza sul lavoro**, per la nomina dei soggetti incaricati dell'accertamento del *green pass* e definire le modalità operative per l'organizzazione dei controlli, aggiornando inoltre il Protocollo di Sicurezza vigente in azienda.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Associazione Professionale*

*LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE*

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)